Ambiente, rifiuti, energia. I pregiudizi oppositivi riguardano pure l'ampliamento degli impianti

I

Cons. Stato, Sez. V 13 marzo 2014, n. 1259 - Caringella pres. f.f.; Tarantino est. - Verani ed a. (avv.ti Dragogna, Totino, Calò) c. Provincia autonoma di Trento (avv. Vaccari) ed a.

L'interesse a ricorrere avverso provvedimenti che autorizzano l'ampliamento di una discarica deve essere valutato sulla scorta dell'utilità che chi agisce è in grado di ottenere. Non sussiste tale utilità allorché l'annullamento e la rimozione delle opere realizzate non sono in grado di evitare la situazione di rischio che con i provvedimenti impugnati si è inteso fronteggiare.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. La presente controversia trae origine dal ricorso principale e da ben cinque ricorsi per motivi aggiunti proposti dagli odierni appellanti dinanzi al T.R.G.A. per la Provincia di Trento, con i quali veniva contestata l'attività amministrativa finalizzata ad eseguire i lavori di ampliamento della discarica per rifiuti urbani e speciali assimilati della Maza nel Comune di Arco.
2. Il T.RG.A. dichiarava in parte irricevibile e in parte inammissibile i suddetti mezzi di ricorso.
2.1. In particolare, il primo Giudice rilevava che né il piano di cui alla deliberazione provinciale n. 5404 del 1993, che aveva ampliato e perimetrato l'area da adibire a discarica secondo un assetto mai successivamente mutato, né il provvedimento provinciale n. 2313 del 2000, regolarmente pubblicato anche nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, di valutazione favorevole dell'impatto ambientale del progetto esecutivo per la realizzazione del secondo lotto della discarica e per il conferimento di circa 450.000 mc. di rifiuti, risultavano essere stati impugnati. Così come - ed è ciò che maggiormente rileva - non risultava impugnata la deliberazione della Giunta provinciale 18 agosto 2006, n. 1730 (in B.U. 19.9.2006, n. 38, suppl. n. 1), che aveva approvato il terzo aggiornamento del piano provinciale, atto generale di indirizzo e di coordinamento, al quale risaliva la scelta di ampliare il secondo lotto in base a due diverse ipotesi di recupero volumetrico. Pertanto, poiché la decisione di ampliare il sito della discarica doveva farsi risalire al 1993, con una statuizione, che aveva poi trovato conferma con l'approvazione del terzo aggiornamento di detto piano, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 18 agosto 2006, n. 1730 che aveva stabilito, invariato l'originario perimetro, un mero ampliamento dell'area coltivata per circa 107.000 mc., tutte le censure avverso il piano provinciale per i rifiuti, ed i successivi suoi aggiornamenti, e concernenti sia la procedura di approvazione di detti documenti che la localizzazione della discarica e l'idoneità del sito dovevano ritenersi tardive.
2.2. Quanto, invece, all'impugnazione della determinazione dirigenziale 31 agosto 2007, n. 68, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di ampliamento della discarica della Maza, al contempo autorizzando la consegna immediata degli stessi subito dopo l'aggiudicazione, il T.R.G.A osservava che l'impugnazione di essa era assoggettata al dimezzamento dei termini processuali disposta, ratione temporis, dall'art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Termine che, considerata la data di notifica del ricorso individuata nel 17 settembre 2008, nella fattispecie non sarebbe stato rispettato, atteso che quantomeno dal 9 giugno 2008, data di ultimazione e di consegna della prima vasca di conferimento dei rifiuti, gli originari ricorrenti avevano avuto la piena ed effettiva consapevolezza della lesività delle operazioni di ampliamento della discarica e di attivazione di una nuova vasca per il versamento dei rifiuti, quindi dell'attivazione del progetto esecutivo di ampliamento approvato nel 2007.
2.3. In ogni caso, la sentenza gravata evidenziava che, anche a voler superare il profilo di tardività sopra illustrato, il ricorso non poteva essere accolto, in quanto la principale denuncia dei ricorrenti avverso il progetto esecutivo approvato il 31 agosto 2007, volta a censurare la mancata sottoposizione di esso alla procedura di VIA, in asserita violazione della Direttiva del Consiglio 27.6.1985, n. 85/337/CEE, risultava infondata. Infatti, la procedura di approvazione del progetto esecutivo era iniziata con lo *screening* datato agosto 2006, proseguita con la relazione geologica dell'ottobre 2006 e con il rapporto tecnico n. 28 del novembre 2006 che aveva valutato le alternative progettuali, e, infine, conclusa con il provvedimento dirigenziale del 23 novembre 2006; quest'ultimo, recependo le conclusioni di cui al rapporto tecnico nonché i pareri delle strutture provinciali, aveva ritenuto che i lavori di ampliamento della discarica non fossero assoggettabili a VIA fino al dimensionamento di 250.000 mc., in quanto costituenti "limitate modifiche" al progetto approvato nell'anno 2000, e che l'esclusione dalla procedura di VIA fosse comunque subordinata al rispetto di elencate prescrizioni e raccomandazioni. Il che dimostrava, in fatto e al contrario di quanto asserivano i ricorrenti, che l'ultimo progetto di ampliamento della discarica era stato sottoposto alla procedura di *screening*, quale fase iniziale dell'eventuale e successivo procedimento di VIA, e che ciò aveva, comunque, comportato la verifica delle caratteristiche geomeccaniche e geotecniche del sito, nonché la litologia e la situazione idrogeologia del territorio circostante.
2.4. Il primo Giudice, infine, riteneva inammissibile l'iniziativa giurisdizionale contenuta nel ricorso per motivi aggiunti

© Copyright 2015 - www.osservatorioagromafie.it

depositato il 2 aprile 2010, con il quale i ricorrenti avevano impugnato il decreto adottato dal Presidente della Provincia il 19 gennaio 2010, ai sensi degli artt. 8, primo comma, n. 13), e 52 dello Statuto speciale di autonomia, per dichiarare lo stato di emergenza conseguente all'eccezionale fuoriuscita di percolato dalla discarica della Maza a seguito delle piogge del dicembre 2009, in quanto l'atto in questione era privo di lesività e dall'eliminazione del provvedimento stesso i ricorrenti non avrebbero tratto alcun beneficio.
3. Con l'odierno gravame gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza impugnata, esponendo i seguenti motivi di doglianza: 1) quanto alle censure proposte con motivi aggiunti per l'annullamento del provvedimento adottato dal Presidente della Provincia il 19 gennaio 2010, ai sensi degli artt. 8, primo comma, n. 13), e 52 dello Statuto speciale di autonomia, per dichiarare lo stato di emergenza conseguente all'eccezionale fuoriuscita di percolato dalla discarica della Maza a seguito delle piogge del dicembre 2009, sarebbe erronea la conclusione del T.R.G.A. secondo la quale il ricorso sarebbe inammissibile, per difetto di lesività del provvedimento suddetto, atteso che gli appellanti con la suddetta iniziativa giurisdizionale avevano contestato la tecnica utilizzata di impermeabilizzare (*capping*) la discarica, che non rassicurerebbe su eventuali dinamiche carsiche; 2) quanto all'irricevibilità per tardiva impugnazione del provvedimento del 31 agosto 2007, la sentenza fissa il *dies a quo* nel 9 giugno 2008, mentre il ricorso è stato notificato il 17 settembre 2008, ma al tempo della proposizione del ricorso non era prevista la dimidiazione del termine per notificare il ricorso nell testo *ratione temporis* vigente dell'art. 23 bis l. TAR, poiché il comma 2 eccepiva espressamente quelli per la proposizione del ricorso. Mentre solo con il d.lgs. 53/2010 sarebbe stata prevista la dimidiazione anche per la proposizione del ricorso; 3) sarebbe del pari erronea la declaratoria di irricevibilità del ricorso nella parte contenente le censure avverso gli atti pianificatori di localizzazione per il primo lotto spontaneo, poiché l'interesse sul secondo lotto sarebbe venuto in essere solo con l'approvazione del progetto e non con la localizzazione stabilita dal provvedimento del 2006.
3.1. Date per accolte le suddette censure gli appellanti ripropongono i motivi non esaminati dal T.R.G.A., riportandone la rubrica.
4. Costituitosi in giudizio il Comprensorio Alto Garda e Lena, oppone alla ricostruzione offerta dagli appellanti che dal 1993 il perimetro della discarica è rimasto immutato, mentre ciò che è mutato è solo il diverso utilizzo del territorio perimetrato. Inoltre, quanto alla supposta violazione art. 65 e 66 T.U. leggi provinciali in materia di inquinamento, per l'omessa richiesta del parere del Comune di Arco in merito al terzo aggiornamento del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, in realtà vi è stata un'ampia partecipazione estesa anche a soggetti privati. Infine, lo sviluppo della discarica contestato si troverebbe a distanza superiore rispetto a quello previsto dalla disciplina sulle distanze.
5. Con atto del 23 dicembre 2011 si costituisce in giudizio la Provincia di Trento, che chiede il rigetto dell'appello in esame, evidenziando che: 1) le delibere di Giunta provinciale, ivi inclusa quella del 2006 di approvazione dell'ampliamento della capacità della discarica con il terzo aggiornamento del piano provinciale dei rifiuti, nonostante la rituale pubblicazione non sono mai state impugnate, quindi, correttamente è stata rilevata dalla sentenza l'irricevibilità in parte qua del ricorso di primo grado; 2) il capo n. 4 relativo alla determinazione di non assoggettare l'intervento a VIA non è stato impugnato, ed è quindi passato in giudicato; 3) in ogni caso difetterebbe la legittimazione ad impugnare degli odierni appellanti per assenza di prova di una lesione, specie in assenza di un aumento dei rifiuti conferiti; 4) la presenza ed il confronto tra diverse ipotesi progettuali sarebbe connaturata al regolamento (d.p.g.p. 30 settembre 1994 allegato A; art. 6 comma 7) di attuazione della l.p. 26/93. Inoltre l'allegato C, punto 2c del regolamento tra i contenuti per la richiesta di relazione di screening prevedrebbe varie alternative; 5) la capacità della discarica sarebbe stata fissata nel 2002, scelta che non risulterebbe essere stata tempestivamente posta in discussione; 6) l'atto di intervento emergenziale riguarderebbe il lotto esaurito e non l'ampliamento.
6. Nelle successive difese gli appellanti illustrano i successivi sviluppi relativi alle sopravvenienze normative ed alle sovrastanti scelte politiche a riprova della solidità e concretezza del proprio interesse ad agire, evidenziando, tra l'altro, che l'art.59 della L.p. Trento, 27.12.2011 n.18 (Legge finanziaria *omnibus*) avrebbe sostanzialmente esentato la discarica Maza dal rinnovo decennale della autorizzazione VIA, che sarebbe stata, quindi, prorogata *sine die*.
7. L'appello deve essere respinto, sicché merita conferma, sia pure con diversa motivazione la sentenza del primo giudice.
8. Per ciò che concerne l'esame delle doglianze proposte con il presente gravame è opportuno procedere seguendo un ordine che tenga conto della diversa tipologia degli atti impugnati e delle correlate censure che ne derivano.
8.1. Merita conferma la sentenza gravata in relazione alla declaratoria di irricevibilità del ricorso per quelle doglianze che riguardano l'atto provinciale di approvazione del piano di smaltimento rifiuti e i successivi tre aggiornamenti, posti in essere rispettivamente in data 30 aprile 1993, 9 maggio 1997, 9 agosto 2002 e 18 agosto 2006, e concernenti sia la procedura di approvazione di detti documenti che la localizzazione della discarica e l'idoneità del sito, come, ad esempio, il provvedimento provinciale n. 2313 del 2000, di valutazione favorevole dell'impatto ambientale del progetto esecutivo per la realizzazione del secondo lotto della discarica e per il conferimento di circa 450.000 mc. di rifiuti. Appare evidente, infatti, che l'interesse ad impugnare gli atti suddetti è sorto al tempo della loro adozione in ragione della localizzazione della discarica che ne è derivato e delle successive decisioni che hanno avuto ad oggetto la coltivazione della stessa, sino al provvedimento del 18 agosto 2006, con il quale la Provincia ha statuito che la discarica in essere, già ampliata nella coltivazione per 450.000 mc., sarebbe stata oggetto di un nuovo ampliamento per circa 107.000 mc. tramite recuperi volumetrici, nonché per ulteriori 350.000 mc. estendendo la coltivazione oltre la quota già autorizzata. Tutte le doglianze esposte nel ricorso di primo grado, infatti, dovevano essere esternate nei termini ordinari previsti per la proposizione del ricorso giurisdizionale, che al momento della proposizione del ricorso di prime cure risultavano già ampiamente decorsi. La giurisprudenza di questo Consiglio, infatti, è chiaramente orientata nel senso

© Copyright 2015 - www.osservatorioagromafie.it

dell'immediata lesività dell'atto di localizzazione di una discarica e, conseguentemente anche degli atti che comportino un aumento dei rifiuti ivi conferiti grazie agli ampliamenti della stessa. Infatti, la legittimazione ad impugnare gli atti in questione poggia non solo sul requisito della *vicinitas*, ma anche sulla prospettazione delle esternalità negative che possono derivare dalla localizzazione o dall'incremento nell'utilizzo della discarica (Cons. St., Sez. V, 18 aprile 2012, n. 2234; 14 aprile 2008, n. 1725; 14 giugno 2007, n. 3191).
9. Deve, inoltre, trovare conferma la pronuncia, oggetto di gravame, nella parte in cui ha ritenuto sussistente il difetto di interesse a ricorrere da parte degli odierni appellanti avverso il decreto adottato dal Presidente della Provincia il 19 gennaio 2010, ai sensi degli artt. 8, primo comma, n. 13), e 52 dello Statuto speciale di autonomia, per dichiarare lo stato di emergenza conseguente all'eccezionale fuoriuscita di percolato dalla discarica della Maza a seguito delle piogge del dicembre 2009. Infatti, l'interesse a ricorrere non può che essere valutato sulla scorta dell'utilità che chi agisce è in grado di ottenere in caso di accoglimento della propria iniziativa giurisdizionale. Nella fattispecie, l'utilità, che gli odierni appellanti potrebbero raggiungere, sarebbe quella di ottenere l'annullamento del provvedimento in questione e di tutti gli atti che a seguito del travolgimento dello stesso verrebbero caducati, con la conseguenza di poter ottenere la rimozione delle opere realizzate, che esporrebbe nuovamente gli appellanti a quella situazione di rischio, che con gli atti in questione si è inteso fronteggiare evitati proprio. Pertanto, anche in sede di ottemperanza non potrebbero ottenere un risultato migliorativo della propria attuale situazione, sicché nessun interesse può essergli riconosciuto per contestare i provvedimenti in questione.
10. Quanto, invece, all'irricevibilità per tardiva impugnazione del provvedimento del 31 agosto 2007, la sentenza del primo giudice non appare corretta nella parte in cui sostiene che la disciplina processuale vigente, *ratione temporis*, comportasse l'onere di adire il g.a. entro il termine dimidiato di 30 giorni, invece che in quello ordinario, che risulta rispettato dagli originari ricorrenti, di 60 giorni. Infatti, al tempo della proposizione del ricorso il comma 2 dell'art. 23-*bis* l. T.A.R., prevedeva che la dimidiazione dei termini non si applicasse alla notificazione del ricorso, mentre l'art. 245, d.lgs. 163/2006, come modificato dal d.lgs. 53/2010, non era applicabile.
10.1. Ciò nonostante non appaiono fondate le censure avanzate avverso il suddetto provvedimento e riproposte in sede d'appello. Sul punto va in particolare notato come la sentenza del T.R.G.A. abbia esaminato nel merito la doglianza relativa all'omessa procedura di VIA del progetto esecutivo approvato il 31 agosto 2007, sicché gli appellanti avevano l'onere in omaggio al disposto di cui all'art. 101, comma 1, c.p.a. di spiegare avverso il capo della sentenza in questione motivi di censura specifici, non potendosi, invece, limitare come accaduto in concreto ad affermare genericamente la contraddittorietà ed erroneità del suddetto capo, riproponendo la mera rubrica del corrispondente motivo di ricorso proposto dinanzi al giudice di prime cure. Da ciò deriva che l'appello sul punto deve essere respinto (Cons. St., Sez. V, 24 ottobre 2013, n. 5160; C.G.A. 26 marzo 2012, n. 320).
10.2. Inoltre, occorre rammentare che anche la riproposizione in appello delle censure non esaminate dal giudice di prime cure non può avvenire mediante mero rinvio alle deduzioni di primo grado o mediante la sola indicazione delle rubriche prospettate, senza specificare le ragioni delle illegittimità, da cui sarebbero affetti gli atti oggetto del giudizio (Cons. St., Sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9352). Sotto questo profilo non appaiono sufficientemente specificate le censure contenute nel dodicesimo motivo d'appello, giacché non appare possibile dalla sua mera enunciazione comprendere quale sia il tratto di attività amministrativa, troppo generico il riferimento al "diverso progetto B1 modificato" che risulta illegittimo e secondo quali argomentazioni risultano eventuali differenze sulle quantità di rifiuti da conferire in discarica. Venendo al dettaglio delle censure riproposte possono essere esaminati nel merito soltanto il quinto, sesto, nono, decimo, undicesimo, tredicesimo, quindicesimo motivo d'appello, quest'ultimo soltanto *in parte qua* per le ragioni che si esporranno *sub* 10.9.
10.3. Quanto al paventato difetto di partecipazione al procedimento di approvazione del progetto da parte del Comune di Arco (quinto motivo d'appello), va evidenziato che l'amministrazione comunale che come risulta dallo stesso provvedimento impugnato l'amministrazione comunale ha espresso la propria posizione in ordine al progetto *de quo*. Si confrontino le osservazioni contenute nella nota del 23 giugno 2006, prot. n. 0018529 e la delibera del Consiglio comunale del 24 aprile 2007. Pertanto, non può ravvisarsi alcun vulnus partecipativo, né all'interno dell'atto impugnato sono ravvisabili illogicità in relazione alla ponderazione della posizione assunta dalla suddetta amministrazione comunale.
10.4. Per ciò che attiene la censura inerente il mancato rispetto delle distanze (sesto motivo d'appello) la stessa appare infondata atteso che, da un lato, il secondo lotto della discarica risulta localizzato nell'ambito del Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, non tempestivamente impugnata, dall'altro il terzo aggiornamento del Piano provinciale, anch'esso non tempestivamente gravato, indica quali criteri per la localizzazione degli impianti non delle distanze fisse, ma distanze entro le quali è necessario considerare le situazioni di eventuali compromissione della sicurezza o di grave disagio degli abitanti dei centri abitati e delle abitazioni sparse. Circostanze quest'ultime che l'istruttoria in sede di screening ha escluso.
10.5. Va disattesa anche la doglianza inerente la supposta nullità delle delibera n. 18/2007 per mancanza di elemento essenziale, difetto assoluto d'attribuzione e per omessa sottoposizione a VIA (nono motivo d'appello). La circostanza che siano state proposte molteplici alternative progettuali non priva di oggetto il provvedimento impugnato, né l'atto di impulso a monte, giacché, al contrario, la discrezionalità dell'amministrazione è stata esercitata anche in ragione della selezione di una delle alternative proposte. In questo senso il confronto tra differenti soluzioni progettuali conforta in ordine alla correttezza dell'operato della pubblica amministrazione, escludendo che possa ravvisarsi la presenza di un provvedimento nullo per i motivi sopra indicati. In questo senso la procedura di screening ha legittimamente consentito di appurare quali tra le proposte progettuali avrebbero imposto l'attivazione di una procedura di VIA. Né, infine,

© Copyright 2015 - www.osservatorioagromafie.it

appaiono rilevanti le minime differenze progettuali della soluzione B1 in revisione rispetto a quella originaria, risultando entrambe connotate da identiche caratteristiche tecnico-progettuali (quali la quota massima di coltivazione) rispetto ad esempio alla soluzione C1, fatto salvo per lievi scostamenti che comunque non comporterebbero l'obbligo di attivare la procedura di VIA.
10.6. In ordine alla censura inerente la violazione degli artt. 78 e 79 l.p. 22/1991, per omesso accertamento della conformità urbanistica (decimo motivo d'appello), la stessa deve essere disattesa, perché l'art. 69, comma 2, d.p.g.p. 26 gennaio 1987, n. 1, stabilisce che: «*La realizzazione delle discariche controllate dei rifiuti urbani non è soggetta al rilascio della concessione edilizia*».
10.7. Quanto ai motivi aggiunti di primo grado del 15 ottobre 2008 (undicesimo motivo d'appello), si tratta in realtà di approfondimenti di censure già proposte con il ricorso introduttivo e sopra già disattese ed esaminate, che in primo grado venivano ulteriormente articolate all'indomani del deposito in giudizio degli atti progettuali e della predisposizione di C.T.P. da parte degli originari ricorrenti. Queste ulteriori riflessioni svolte dagli originari ricorrenti in ordine alle doglianze già esposte non possono essere condivise non solo per le ragioni già sopra esposte che devono intendersi integralmente richiamate, ma anche per l'ulteriore ragione dell'assenza di illogicità tali da far ritenere che la discrezionalità tecnica dall'amministrazione sia stata scorrettamente esercitata se si prendono in esame non solo la relazione di screening, ma anche il documento di verifica redatto dall'Agenzia provinciale per la protezione ambientale.
10.8. Sprovvista di autonoma lesività si palesa, invece, la deliberazione della Giunta provinciale n. 3220 del 19 dicembre 2008, contestata in primo grado con i motivi aggiunti del 25 febbraio 2009 riproposti in appello (tredicesimo motivo d'appello). Pertanto, in ragione del carattere migliorativo della delibera in questione nella parte in cui esclude che nella discarica della Maza potessero essere conferiti rifiuti provenienti da Trento, non emerge un interesse processualmente apprezzabile alla sua contestazione. In ogni caso non appare la stessa afflitta da alcun vizio di legittimità per indeterminatezza risultando chiara la determinazione discrezionale assunta dall'amministrazione.
10.9. Restano, infine, da esaminare le censure proposte con il ricorso per motivi aggiunti 10 dicembre 2010 (quindicesimo motivo d'appello), nella parte in cui si contesta l'intervenuta decadenza del provvedimento di VIA. Tutte le altre censure, invece, devono intendersi riferite al provvedimento del 19 gennaio 2010, con ciò che ne consegue in termini di difetto di interesse come chiarito sub 9. Restando, invece, alla paventata decadenza dell'efficacia della VIA approvata con delibera della Giunta provinciale 15 settembre 2000, n. 2313, non può che convenirsi con la difesa dell'amministrazione, che ha chiarito come in data 20 agosto 2010, il Servizio per le Politiche di risanamento dei siti inquinati e di gestione dei rifiuti ha presentato domanda di proroga della compatibilità ambientale. Nella fattispecie, infatti, rileva, *ratione temporis*, l'abrogato art. 11, comma 4, l.p. n. 4/2009, secondo il quale: «*L'esercizio delle attività considerate dai progetti di cui al comma 1 dell'articolo 9* ter *della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale, inserito dal comma 1 di quest'articolo, che abbiano acquisito la valutazione positiva di impatto ambientale precedentemente alla data di entrata in vigore di quest'articolo, può essere proseguito anche dopo la scadenza di efficacia della valutazione dell'impatto ambientale, se soggetto ad autorizzazione integrata ambientale e questa sia rilasciata, aggiornata o rinnovata prima della scadenza di efficacia della valutazione dell'impatto ambientale, oppure se ricorrono le seguenti condizioni:*
a*) prima della scadenza di efficacia della predetta valutazione sia stata presentata domanda di proroga dell'efficacia medesima o sia stato depositato un nuovo progetto alla valutazione dell'impatto ambientale;*
b*) la prosecuzione dell'attività avvenga nel rispetto delle modalità e delle previsioni, anche volumetriche, del progetto precedentemente autorizzato;*
c*) la prosecuzione dell'attività sia autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti*». Anche quest'ultima censura risulta, quindi, infondata.
11. In definitiva l'appello in esame deve essere respinto, e la sentenza gravata va confermata sia pure con le precisazioni esposte *supra*, non potendo essere accolta alcuna delle domande introdotte dinanzi al giudice di prime cure, ivi incluse quelle risarcitorie e ripristinatorie, per assenza di riscontrate illegittimità nei provvedimenti impugnati, che permettano di individuare la presenza di una condotta *non jure*, necessaria per individuare la presenza di un illecito aquiliano.
12. Nella particolare complessità delle questioni trattate si ravvisano eccezionali ragioni per compensare le spese dell'odierno grado di giudizio.

(Omissis)

© Copyright 2015 - www.osservatorioagromafie.it